



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE

Numero 6 del 24-01-2019

OGGETTO: BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER I GIORNI 17 FEBBRAIO, 17 MARZO E 31 MARZO 2019 - DOMENICHE ECOLOGICHE (REVOCA PROGRAMMA DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE PREVISTE NELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 104 DEL 29/11/2018).

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL SINDACO

Premesso:

CHE il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CHE la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

VISTO la Deliberazione 15 settembre 2016 n. 536 relativa all'aggiornamento dell'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3 commi 1 e 2

dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010;

CHE sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione 15 settembre 2016, n. 536, il comune di Ceccano è ricompreso in classe complessiva 1, ovvero nella zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei cinque anni precedenti;

CHE a seguito della nuova classificazione i comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23 "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone" ed all'art. 24 "ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci", del Piano di risanamento della qualità dell'aria, non che quanto previsto dagli art. 5, 25, e 28 e quanto già di competenza come indicato agli art. 9 e 16 del piano medesimo;

VISTO la Deliberazione di G. M. n. 514 del 28/12/2010 con la quale è stato individuato e deliberato il centro urbano;

VISTO le Ordinanze n. 125 del 22/11/2016, n. 3 del 09/01/2017 e n. 137 del 29/11/2017 emesse come provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente;

VISTO l'Ordinanza n. 3 del 09/01/2017 relativa alla modifica dell'Ordinanza n. 12/2016 con transibilità su Via Anime Sante (dagli impianti semaforici fino all'imbocco di Via Pisciarello);

VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 24/01/2017 con la quale è stato approvato il Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 536

VISTO l'Ordinanza n. 104 del 29/11/2018 relativa ai provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM 10 nell'aria ambiente dove è stato disposto **il divieto di circolazione per 4 domeniche ecologiche** (una già effettuata il 13/01/2019) e le altre programmate per il 27 gennaio, 10 febbraio e 17 marzo 2019 secondo quanto previsto all'art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell'aria.

CHE è intenzione dell'Amministrazione riprogrammare ed effettuare le domeniche ecologiche nel seguente modo: 17 febbraio, 17 marzo e 31 marzo 2019;

CHE l'Amministrazione ritiene, anche ai fini della sensibilizzazione ad utilizzare mezzi alternativi non inquinanti, di adottare il blocco totale della circolazione con domeniche ecologiche;

VISTO l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

RITENUTO di poter ribadire l'individuazione del centro urbano per i provvedimenti di limitazione del traffico, circoscritto dalle seguenti strade:

Via Dante Schietroma, Via Morolense, Via Fabrateria Vetus, Via Sandro Pertini, Via G. Di Vittorio, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone;

Visto l'art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

Vista la D.G.R. n. 1218 del 03-03-1995;

Vista la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;

Vista la D.G.R n. 448 del 23/06/2008;

Vista la D.G.R. n. 66 del 10/12/2009;

Visto il D.M. n. 60 del 02-04-2002;

Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;

Visto l'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

per i giorni 17 febbraio, 17 marzo e 31 marzo 2019

- l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) di tutti i veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 08,00 alle ore 18,00; Il divieto riguarda l'area del centro urbano già individuata con la Deliberazione di G.M. n. 239 del 20/11/2012 e coincidente con l'ordinanza n. 138 del 28/11/2014 e successive con l'unica esclusione di Via Anime Sante che è transitabile nel tratto incrocio F. Vetus/Via Pisciarello (Ordinanza n. 03/2017):

· ECCEZIONI

Sono escluse dai divieti le seguenti categorie di veicoli:

- 1) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- 2) gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio;
- 3) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 4) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito; (da documentare con le modalità previste al successivo punto IV "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;
- 5) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole,uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al successivo punto IV "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;
- 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al successivo punto IV "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). I moduli, compilati in ogni parte, dovranno essere esibiti agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
- 7) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata; da documentare con le modalità previste al successivo punto IV "titolo autorizzatorio". Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di

cui all'art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;

8) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al successivo punto IV "titolo autorizzatorio"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi della D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;

9) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze

di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;

10) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

11) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

12) veicoli utilizzati dai ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;

IV. TITOLO AUTORIZZATORIO

Le categorie previste dai precedenti punti che necessitano di autorizzazione possono recarsi presso il Comando della Polizia Comunale per compilare gli appositi moduli;

V. PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Ceccano per gg.15

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Ceccano.

VI. SANZIONI

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, d. lgs. n.285/1992, nuovo codice della strada.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa al Comando della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ceccano, all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral di Frosinone e al III Settore – Ufficio Tecnico;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Dirigente del IV Settore Arch. Frank Ruggiero.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**